

Accesso civico

L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 “Decreto Trasparenza” prevede:

1. L'obbligo, previsto dalla normativa vigente, in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione: quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43 comma 5.

Che cos'è l'accesso civico?

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico” con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al Responsabile della Trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla L. 241/1990. Se ne differenzia per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito.

COME PRESENTARE L'ISTANZA

Utilizzare l'apposito modulo e inviarlo:

- in allegato, via mail, all'indirizzo protocollo@comune.sovico.mb.it ponendo l'istanza all'attenzione del Responsabile della Trasparenza, dr.ssa Erika Raimondo (indicando

nell'oggetto: "Istanza di accesso civico"), allegando la scansione di un documento d'identità valido;

- in allegato, via Pec, all'indirizzo comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
- di persona, presentando all'Ufficio Protocollo del Comune (P.zza Arturo Riva, 10 – Sovico) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido.

Il Responsabile della Trasparenza è il Responsabile del Settore Amministrativo, dr.ssa Erika Raimondo.

Titolare del potere sostitutivo (di cui [all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/1990](#)), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Segretario Generale, avv. Mario Blandino (e-mail: segreteria@comune.sovico.mb.it – tel. 039/2075022-023)